

# media LAWs

Rivista di diritto dei media  
2/2022 settembre



**DIRETTORE RESPONSABILE  
EDITOR-IN-CHIEF**

Oreste Pollicino (Università Bocconi)

**DIRETTORI  
EDITORS**

Giulio Enea Vigevani (Università di Milano - Bicocca)  
Carlo Melzi d'Eril (Avvocato in Milano)  
Marina Castellaneta (Università di Bari)  
Marco Bassini (Università della Tuscia)

**VICEDIRETTORI  
VICE-EDITORS**

Marco Cuniberti (Università di Milano)  
Giovanni Maria Riccio (Università di Salerno)  
Marco Orofino (Università di Milano)  
Ernesto Apa (Avvocato in Roma)

**REDAZIONE  
EDITORIAL BOARD**

Marco Bassini (*coordinatore*) (Università Bocconi)  
Maria Chiara Meneghetti (*nice coordinatore*) (Università Bocconi)  
Flavia Bavetta (*nice coordinatore*) (Università Bocconi)  
Ludovico Bossi, Niccolò Iurilli, Elena Mandarà

**SEDE  
CONTACTS**

ACCMS Studio Legale  
Via Podgora 13 – 20122 Milano

Università Bocconi - Dipartimento di Studi Giuridici  
Via Roentgen 1 - 20136 Milano

e-mail: [submissions@medialaws.eu](mailto:submissions@medialaws.eu)

**COMITATO SCIENTIFICO- STEERING COMMITTEE**

Shulamit Almog (*University of Haifa*), Fabio Basile (*Università di Milano*), Mirzia Bianca (*La Sapienza – Università di Roma*), Elda Brogi (*European University Institute*), Giuseppe Busia (*Autorità Nazionale Anticorruzione*), Licia Califano (*Università di Urbino, già Garante per la protezione dei dati personali*), Angelo Marcello Cardani (*Università Bocconi, già Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*), Marta Cartabia (*Università Bocconi, Presidente emerito della Corte costituzionale*), Massimo Ceresa-Gastaldo (*Università Bocconi*), Pasquale Costanzo (*Università di Genova*), Marilisa D'Amico (*Università di Milano*), Filippo Donati (*Consiglio Superiore della Magistratura*), Mario Esposito (*Università del Salento*), Giusella Finocchiaro (*Università di Bologna*), Tommaso Edoardo Frosini (*Università Suor Orsola Benincasa*), Maurizio Fumo (*Suprema Corte di Cassazione*), Alberto Maria Gambino (*Università Europea – Roma*), Michale Geist (*University of Ottawa*), Glauco Giostra (*La Sapienza – Università di Roma*), Enrico Grosso (*Università di Torino*), Uta Kohl (*University of Southampton*), Krystyna Kowalik-Bańczyk (*Tribunale dell'Unione europea*), Simone Lonati (*Università Bocconi*), Fiona Macmillan (*University of London*), Vittorio Manes (*Università di Bologna*), Michela Manetti (*Università di Siena*), Christopher Mardsen (*University of Sussex*), Manuel D. Masseno (*Instituto Politécnico de Beja*), Roberto Mastroianni (*Tribunale UE*), Luigi Montuori (*Garante per la protezione dei dati personali*), Antonio Nicita (*LUMSA, già Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*), Monica Palmirani (*Università di Bologna*), Miquel Pequera (*Universitat Oberta de Catalunya*), Vincenzo Pezzella (*Suprema Corte di Cassazione*), Laura Pineschi (*Università di Parma*), Giovanni Pitruzzella (*Corte di giustizia UE*), Francesco Pizzetti (*Università di Torino*), Andrea Pugiotto (*Università di Ferrara*), Margherita Ramajoli (*Università di Milano*), Gianpaolo Maria Ruotolo (*Università di Foggia*), Sergio Seminara (*Università di Pavia*), Salvatore Sica (*Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa*), Pietro Sirena (*Università Bocconi*), Francesco Viganò (*Corte costituzionale*), Luciano Violante (*Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine*), Lorenza Violini (*Università di Milano*), Roberto Zaccaria (*Università di Firenze*), Nicolò Zanon (*Corte costituzionale*), Vincenzo Zeno-Zencovich (*Università di Roma Tre*)

**COMITATO DEGLI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE - ADVISORY BOARD**

Maria Romana Allegri, Giulio Allevato, Benedetta Barbisan, Marco Bellezza, Daniela Bifulco, Elena Bindi, Carlo Blengino, Monica Bonini, Manfredi Bontempelli, Fernando Bruno, Daniele Butturini, Irene Calboli, Simone Calzolaio, Quirino Camerlengo, Gianluca Campus, Nicola Canzian, Marina Caporale, Andrea Cardone, Corrado Caruso, Stefano Catalano, Adolfo Ceretti, Francesco Clementi, Roberto Cornelli, Giovanna Corrias Lucente, Filippo Danovi, Monica Delsignore, Giovanni De Gregorio, Giovanna De Minico, Gabriele Della Morte, Marius Dragomir, Fernanda Faini, Fabio Ferrari, Roberto Flor, Federico Furlan, Giovanni Battista Gallus, Marco Gambaro, Gianluca Gardini, Ottavio Grandinetti, Antonino Gullo, Erik Longo, Valerio Lubello, Federico Lubian, Nicola Lupo, Paola Marsocci, Claudio Martinelli, Alberto Mattiacci, Alessandro Melchionda, Massimiliano Mezzanotte, Francesco Paolo Micozzi, Donatella Morana, Piergiuseppe Otranto, Omar Makimov Pallotta, Anna Papa, Paolo Passaglia, Irene Pellizzone, Sabrina Peron, Bilyana Petkova, Davide Petrini, Marina Pietrangelo, Federico Gustavo Pizzetti, Augusto Preta, Giorgio Resta, Francesca Rosa, Andrej Savin, Salvatore Scuto, Monica Alessia Senior, Stefania Stefanelli, Giulia Tiberi, Bruno Tonoletti, Emilio Tosi, Lara Trucco, Luca Vanoni, Gianluca Varraso, Silvia Vimercati, Thomas Wischmeyer, Paolo Zicchittu

**MediaLaws - Rivista di diritto dei media è una rivista quadrimestrale telematica, ad accesso libero, che si propone di pubblicare saggi, note e commenti attinenti al diritto dell'informazione italiano, comparato ed europeo.**

La rivista nasce per iniziativa di Oreste Pollicino, Giulio Enea Vigevani, Carlo Melzi d'Eril e Marco Bassini e raccoglie le riflessioni di studiosi, italiani e stranieri, di diritto dei media.

I contributi sono scritti e ceduti a titolo gratuito e senza oneri per gli autori. Essi sono attribuiti dagli autori con licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 633/1941).

Il lettore può utilizzare i contenuti della rivista con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare menzionando la fonte e, laddove necessario a seconda dell'uso, conservando il logo e il formato grafico originale.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La qualità e il rigore scientifici dei saggi della Rivista sono garantiti da una procedura di *double-blind peer review* affidata a un comitato di esperti per la valutazione individuato secondo criteri di competenza e rotazione e aggiornato ogni anno.

## MediaLaws - Rivista di diritto dei media Regolamento per la pubblicazione dei contributi

1. “MediaLaws – Rivista di diritto dei media” è una rivista telematica e ad accesso aperto che pubblica con cadenza quadrimestrale contributi attinenti al diritto dell’informazione.
2. Gli organi della rivista sono il Comitato di direzione, il Comitato scientifico e il Comitato degli esperti per la valutazione. L’elenco dei componenti del Comitato di direzione e del Comitato scientifico della rivista è pubblicato sul sito della stessa ([rivista.medialaws.eu](http://rivista.medialaws.eu)). Il Comitato degli esperti per la valutazione è sottoposto ad aggiornamento una volta l’anno.
3. La rivista si compone delle seguenti sezioni: ”Saggi”, “Note a sentenza” (suddivisa in “Sezione Europa”, “Sezione Italia” e “Sezione comparata”), “Cronache e commenti” e “Recensioni e riletture”. I singoli numeri potranno altresì ospitare, in via d’eccezione, contributi afferenti a sezioni diverse.
4. La sezione “Saggi” ospita contributi che trattano in maniera estesa e approfondita un tema di ricerca, con taglio critico e supporto bibliografico.
5. La sezione “Note a sentenza” ospita commenti alle novità giurisprudenziali provenienti dalle corti italiane, europee e straniere.
6. La sezione “Cronache e commenti” ospita commenti a questioni e novità giuridiche di attualità nella dimensione nazionale, europea e comparata.
7. La sezione “Recensioni e riletture” ospita commenti di opere rispettivamente di recente o più risalente pubblicazione.
8. La richiesta di pubblicazione di un contributo è inviata all’indirizzo di posta elettronica [submissions@medialaws.eu](mailto:submissions@medialaws.eu), corredata dei dati, della qualifica e dei recapiti dell’autore, nonché della dichiarazione che il contributo sia esclusiva opera dell’autore e, nel caso in cui lo scritto sia già destinato a pubblicazione, l’indicazione della sede editoriale.
9. La direzione effettua un esame preliminare del contributo, verificando l’attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.
10. In caso di esito positivo, la direzione procede ad assegnare il contributo alla sezione opportuna.
11. I saggi sono inviati alla valutazione, secondo il metodo del doppio cieco, di revisori scelti dall’elenco degli esperti per la valutazione della rivista secondo il criterio della competenza, della conoscenza linguistica e della rotazione. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore. La direzione garantisce l’anonimato della valutazione.
12. La direzione comunica all’autore l’esito della valutazione.  
Se entrambe sono positive, il contributo è pubblicato.  
Se sono positive ma suggeriscono modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell’autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. La direzione si riserva la facoltà di sottoporre il contributo così come modificato a nuova valutazione, anche interna agli organi della rivista. Se solo una valutazione è positiva, con o senza modifiche, la direzione si riserva la facoltà di trasmettere il contributo a un terzo valutatore. Se entrambe le valutazioni sono negative, il contributo non viene pubblicato.
13. Per pubblicare il contributo, l’Autore deve inviare una versione definitiva corretta secondo le regole editoriali della rivista pubblicate sul sito della stessa, un abstract in lingua italiana e inglese e un elenco di cinque parole chiave. Il mancato rispetto dei criteri editoriali costituisce motivo di rigetto della proposta.
14. Le valutazioni vengono archiviate dalla direzione della rivista per almeno tre anni.
15. A discrezione della direzione, i saggi di autori di particolare autorevolezza o richiesti dalla direzione possono essere pubblicati senza essere sottoposti alla procedura di referaggio a doppio cieco ovvero essere sottoposti a mero referaggio anonimo, previa segnalazione in nota.

## Saggi

- 11 **Data protection[ism]**  
Vincenzo Zeno-Zencovich
- 19 **Unione europea, libertà e pluralismo dei mezzi di informazione nella proposta di Media Freedom Act**  
Filippo Donati
- 31 **Framing the Facebook Oversight Board: Rough Justice in the Wild Web?**  
Andrea Buratti
- 49 **Voto elettronico e Costituzione (note sparse su una questione ad oggi controversa)**  
Alberto Randazzo
- 81 **Dimenticare, rievocare, rappresentare: dove conduce la via dell'oblio**  
Maria Romana Allegri
- 124 **From the “right to delisting” to the “right to relisting”**  
Federica Giovanella
- 145 **Considerazioni sul divieto di pubblicità occulta nell'*influencer marketing***  
Angela Mendola
- 166 ***Peer – to – peer lending*: Tra disintermediazione e nuova intermediazione finanziaria**  
Cristina Evangelia Papadimitriu
- 180 **Consenso informato e impiego delle tecnologie. Implicazioni per il diritto pubblico e (auspicabile) ibridazione delle pratiche di cura**  
Caterina Di Costanzo
- 196 **La proposta di regolamento europeo in materia di Intelligenza Artificiale: verso una “discutibile” tutela individuale di tipo *consumer-centric* nella società dominata dal “pensiero artificiale”**  
Daniela Messina
- 232 **Verso l'European Media Freedom Act: la strategia europea contro le minacce al pluralismo e all'indipendenza dei media da una prospettiva *de iure condendo***  
Ylenia Maria Citino

## Note a sentenza

- 253 **La meta-informazione privilegiata: il giornale di domani e gli abusi di mercato**  
Marco Ventoruzzo
- 261 **Diritto all'immagine e alla riservatezza dell'ex calciatore**  
Andrea Fedi
- 270 **The relationship between European law and German law regarding the protection of the right to be forgotten as a fundamental right: the right to oblivion in the judgement of the German Constitutional Court “Right to be forgotten I” from a comparative point of view**  
Carloalberto Giusti - Filippo Luigi Giambrone

## Cronache

- 286 **La tutela del pluralismo nel nuovo Testo unico sui servizi di media audiovisivi**  
Ottavio Grandinetti
- 295 **The role of the Venice Commission in democracy oversight through the Internet**  
Cesare Pinelli
- 302 ***Predictive policing*: dal disincanto all'urgenza di un ripensamento**  
Simone Lonati

---

**317** *Lo strengthened Code of Practice on Disinformation: un'altra pietra della nuova fortezza digitale europea?*

Matteo Monti

**322** *Intelligenza Artificiale e dati di qualità: la tecnologia come valido alleato*

Maria Grazia Peluso

**338** *Google Analytics e GDPR. Possibili soluzioni di un equilibrio instabile*

Valerio Lubello

**349** *Free flow of information - Il contrasto alla disinformazione in tempi di guerra*

Liliana Ciliberti

## **Recensioni**

**408** *Recensione di Jacopo Ciani Sciolla, "Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L'interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune"*

Ludovica Paseri

## **Essays**

- 11 Data protection[ism]**  
Vincenzo Zeno-Zencovich
- 19 European Union, media freedom and pluralism in the Media Freedom Act proposal**  
Filippo Donati
- 31 Framing the Facebook Oversight Board: Rough Justice in the Wild Web?**  
Andrea Buratti
- 49 E-voting and constitutional law**  
Alberto Randazzo
- 81 Forgetting, recalling, representing: where the way of oblivion leads**  
Maria Romana Allegri
- 124 From the “right to delisting” to the “right to relisting”**  
Federica Giovanella
- 145 Reflections on the prohibition of hidden advertising in influencer marketing**  
Angela Mendola
- 166 Peer – to – peer lending. Disintermediation or new financial intermediation?**  
Cristina Evanghelia Papadimitriu
- 180 Informed consent and use of technologies. Implications for public law and (desirable) hybridization of care practices**  
Caterina Di Costanzo
- 196 The proposal for an EU regulatory framework on Artificial Intelligence: towards a “questionable” *consumer-centric* individual protection in a society dominated by the “artificial thought”.**  
Daniela Messina

- 232 Towards the European Media Freedom Act: the European strategy against threats to pluralism and media independence from a *de jure condendo* perspective**  
Ylenia Maria Citino

## **Case notes**

- 253 Thoughts on journalism and market abuse**  
Marco Ventoruzzo
- 261 Right to own image and to privacy of the former football champion**  
Andrea Fedi
- 270 The relationship between European law and German law regarding the protection of the right to be forgotten as a fundamental right: the right to oblivion in the judgement of the German Constitutional Court “Right to be forgotten I” from a comparative point of view**  
Carloalberto Giusti - Filippo Luigi Giambrone

## **Comments**

- 286 The protection of pluralism in the new Italian Law on Audiovisual Media**  
Ottavio Grandinetti
- 295 The role of the Venice Commission in democracy oversight through the Internet**  
Cesare Pinelli
- 302 Predictive policing: a critical analysis**  
Simone Lonati
- 317 The strengthened Code of Practice on Disinformation: another rock in the European digital fortress?**  
Matteo Monti

**322 Artificial Intelligence and data quality:  
technology as a valuable ally**

Maria Grazia Peluso

**338 Google Analytics and GDPR: a strained  
relationship**

Valerio Lubello

**349 Free flow of information - The fight  
against disinformation in times of war**

Liliana Ciliberti

**Book reviews**

**408 Review to Jacopo Ciani Sciolla, “Il  
pubblico dominio nella società della  
conoscenza. L'interesse generale al  
libero utilizzo del capitale intellettuale  
comune”**

Ludovica Paseri



---

*Sono stati sottoposti a referaggio a doppio cieco i contributi di: Maria Romana Allegri, Andrea Buratti, Ylenia Maria Citino, Caterina Di Costanzo, Federica Giovanella, Angela Mendola, Daniela Messina, Cristina Evangelia Papadimitriu, Alberto Randaazzo.*

*Su determinazione della direzione, sono inoltre stati sottoposti a referaggio anonimo i contributi di: Filippo Donati, Simone Lonati e Vincenzo Zeno Zencovich.*

---

# Cronache

---

# **Lo strengthened Code of Practice on Disinformation: un'altra pietra della nuova fortezza digitale europea?**

Matteo Monti

Appare ormai evidente che la regolazione dei contenuti stia diventando una nuova pietra della “fortezza digitale europea”<sup>1</sup>, soprattutto nella dimensione della convergenza, che sembra prendere piede nel mercato digitale europeo, fra la regolamentazione della libertà di espressione online e la disciplina della protezione dei dati personali<sup>2</sup>.

Tali nuove forme di regolazione della dimensione contenutistica della Rete sono state prodotte sia da decisioni della Corte di giustizia, come la sentenza C-18/18 (*Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited*), sia dallo sviluppo di strumenti di *soft law* da parte della Commissione europea, in particolare il *Code of Conduct on countering illegal hate speech online* (2016) e il *Code of Practice on disinformation* (2018).

Questi ultimi sono strumenti che hanno in qualche modo anticipato la prospettiva (co)regolatoria che pare essere fatta propria dal *Digital Services Act* (DSA)<sup>3</sup> nella sua versione attuale. In attesa dell’emanazione del DSA, tali codici si possono perlopiù ritenere forme di “autoregolamentazione eterodiretta”, ossia: atti formalmente senza valore di legge, ad adesione libera e volontaria per le piattaforme digitali (perciò, “autoregolamentazione”), ma sostanzialmente strumenti che hanno raccolto l’adesione di tutti i principali social network e motori di ricerca, sia per questioni reputazionali sia per la minaccia silente di una *hard regulation* da parte del Legislatore europeo (da cui, “eterodiretta”)<sup>4</sup>.

È in questo contesto che nel 2021, anche a seguito della disinformazione sul Covid-19 dilagante sulle piattaforme digitali, la Commissione europea ha presentato delle linee

---

<sup>1</sup> Riprendendo la metafora della “*European Personal Data Fortress*” formulata da O. Pollicino, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet A Road Towards Digital Constitutionalism?*, Oxford, 2021. Metafora ripresa anche in G. De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe*, Cambridge, 2022.

<sup>2</sup> O. Pollicino *Judicial Protection*, cit., 147 ss.; Id., *Data Protection and Freedom of Expression Beyond EU Borders: EU Judicial Perspectives*, in F. Fabbrini - E. Celeste - J. Quinn (a cura di), *Data Protection Beyond Borders. Transatlantic Perspectives on Extraterritoriality and Sovereignty*, Oxford, 2020, 81 ss.

<sup>3</sup> *Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC* (COM (2020) 825 final).

<sup>4</sup> Appare evidente che dietro l’emanazione di questi Codici sia presente una “minaccia” di *hard regulation* in caso di fallimento delle soluzioni di autoregolamentazione. Tale considerazione è valida anche per quanto concerne il *Code of Conduct on countering illegal hate speech*: F. Abbondante, *Il ruolo dei social network nella lotta all’hate speech: un’analisi comparata fra l’esperienza statunitense e quella europea*, in *Informatica e diritto*, 1-2, 2017, 65.

guida<sup>5</sup> per “rafforzare” il *Code of Practice on disinformation* del 2018<sup>6</sup>. Si trattava di linee guida che avrebbero dovuto impegnare, in modo più puntuale, i firmatari del Codice (aumentati rispetto alle sole grandi piattaforme) ad implementare diverse strategie per il contrasto alla disinformazione, nello specifico: demonetizzando maggiormente la disinformazione; collaborando nell’individuazione dei contenuti disinformativi in ambito pubblicitario e dei messaggi politici; depotenziando le attività degli attori della disinformazione (bot, account falsi, campagne di manipolazione organizzate, account acquisiti); valorizzando il ruolo degli utenti nella segnalazione della disinformazione; evitando la viralità della notizie false e aumentando la visibilità dei contenuti affidabili; migliorando la collaborazione coi *fact-checkers*.

Tali linee guida sono effettivamente state recepite puntualmente dal gruppo di esperti che ha contribuito allo *strengthened Code of Practice on Disinformation*, usando la terminologia impiegata dalla Commissione per definire questo *Code of Practice 2.0*. In questo senso, appare allora di interesse analizzare brevemente lo sviluppo della versione 2.0 del *Code of Practice on disinformation*, tenendo però ben presente il contesto regolatorio in divenire nel quale tale strumento di *soft law* è stato sviluppato e si inserisce.

Il primo aspetto che si può rilevare del Codice 2.0 è infatti la sua natura “interlocutoria” e “provvisoria”: “interlocutoria” perché è uno strumento che dialoga con altre iniziative ancora in divenire e in potenza, per esempio, fra tutti, il DSA<sup>7</sup> o la *Regulation on the transparency and targeting of political advertising*<sup>8</sup>; natura “provvisoria” perché molte soluzioni prospettate dipendono, direttamente o indirettamente, dal concretizzarsi di queste nuove iniziative regolamentarie e dalle misure che queste svilupperanno ed implementeranno<sup>9</sup>.

È proprio in questa prospettiva che il Codice esprime la sua grande potenzialità: qualora fosse infatti confermato il modello strutturale del DSA, i codici di condotta diverrebbero non codici di “autoregolamentazione eterodiretta”, come gli attuali, ma codici di co-regolamentazione<sup>10</sup> sottoposti a regimi di controllo e sanzione (perlomeno per

---

<sup>5</sup> *European Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation* (COM(2021) 262 final).

<sup>6</sup> Per una ricostruzione della cornice nel quale era stato sviluppato il *Code of Practice* nel 2018: G. Pagano, *Il Code of Practice on Disinformation. Note sulla natura giuridica di un atto misto di autoregolazione*, in *federalism.it*, 11, 2019.

<sup>7</sup> «Actions under the Code will complement and be aligned with regulatory requirements and overall objectives in the Digital Services Act (DSA)15 once it enters into force». *The 2022 Code of Practice on Disinformation* (2022), 2.

<sup>8</sup> *Ex multis*: «[t]he Signatories also acknowledge the significance of a shared understanding of “sponsor” in the context of the European Commission’s proposal for a Regulation on the transparency and targeting of political advertising» (ivi, 9).

<sup>9</sup> Per esempio in relazione ai *political ads* il Codice 2.0 enuncia: «[s]hould there be no political agreement on the definition of “political advertising” in the context of the negotiations on the European Commission’s proposal for a Regulation on the transparency and targeting of political advertising within the first year of the Code’s operation or should this Regulation not include a definition of “political advertising” which adequately covers “issue advertising” (as assessed in the Task-force under QRE 4.1.1), the Signatories will come together with the Task-force to establish working definitions of political advertising and issue advertising that can serve as baseline for this chapters». Ivi, 10.

<sup>10</sup> Perlomeno questa appare la posizione sposata dalla Commissione nella *guidelines*, dove dichiarava di aver predisposto con il progetto del DSA, un «co-regulatory framework through Codes of Conduct for addressing systemic risks linked to disinformation». (*European Commission Guidance on Strengthening the Code*, cit., 2).

le *Very Large Platforms*<sup>11</sup>).

Rispetto a ciò, emerge forse una delle grandi differenze del *Code 2.0* rispetto al suo antecedente: in questa nuova versione del Codice sono infatti presenti meccanismi per valutare, attraverso i KPI – *Key Performance Indicators*<sup>12</sup>, l'efficacia delle iniziative delle piattaforme e l'adeguatezza degli sforzi posti in essere. Questi indicatori di prestazione, ribattezzati QRE (*Qualitative Report Elements*) e SLI (*Services Level Indicators*), potranno dunque essere impiegati, una volta emanato il DSA, per attivare procedure di controllo e, financo, di sanzione.

È quindi evidente il passaggio da potenza ad atto che potrebbe riguardare il Codice, con la trasformazione del suo ruolo e con la costruzione di un primo sistema di effettivo controllo sull'operato delle piattaforme, in una logica di tutela del discorso pubblico.

Tale trasformazione è tuttavia naturalmente vincolata all'emanazione del DSA nell'attuale forma: non è impossibile (anche se improbabile) che lo stesso possa subire modifiche a causa di una diversa direzione presa dal policymaker in tema di regolazione delle piattaforme e del discorso pubblico online.

Dal punto di vista delle misure che le piattaforme si adopereranno per adottare, nella versione 2.0 del Codice si può agevolmente rilevare il “rafforzamento” delle soluzioni del precedente, sia in termini di precisione linguistica e tecnica che in termini di modalità suggerite per la loro applicazione. In particolare, il Codice 2.0, al primo blocco di impegni (sezione II, *Scrutiny of Ad Placements*), è estremamente dettagliato rispetto alle soluzioni per la demonetizzazione della disinformazione e chiama in causa sia le piattaforme che i venditori di *ads*. L'articolato prevede infatti anche un rafforzamento della cooperazione fra i diversi attori che partecipano a tale segmento di mercato. Il secondo blocco di *commitments* (sezione III, *Political Advertising*) è invece dedicato ai *political ads* e a una loro segnalazione trasparente e intellegibile per l'utenza. Più nello specifico, il Codice 2.0 si occupa anche di campi più prossimi alla propaganda partitica che all'informazione: approccio imprescindibile a causa dell'ampio uso di disinformazione da parte di alcuni soggetti politici nel mondo online. Questo aspetto, che esula parzialmente dalla questione della corretta informazione, avrebbe meritato forse una trattazione separata: intervenire sulla categoria della libertà di espressione “propaganda politica” è più problematico rispetto a intervenire nell'ambito della disinformazione nella categoria “libertà di informazione”. Per esempio, depotenziare la visibilità di determinati messaggi politici (per quanto disinformativi) risulterebbe infatti difficilmente compatibile con le regole della comunicazione elettorale. Il terzo insieme di impegni (sezione IV, *Integrity of Services*) è inerente al contrasto ai *manipulative behaviors* e pone una particolare enfasi sulla questione *deep fakes*; mentre il quarto (sezione V, *Empowering Users*) si focalizza sugli utenti. La serie di impegni della sezione V riguarda:

---

<sup>11</sup> Il Codice è attento ad evidenziare che «[t]o this end, signatories that are not Very Large Online Platforms have the option to identify in the subscription document measures proportionate and appropriate to their services that they will implement to fulfil the Commitments subscribed to, and/or a plan to achieve over time full implementation of the measures set out in the Code for the Commitments concerned». *The 2022 Code of Practice on Disinformation*, cit., 2.

<sup>12</sup> Si veda quanto proposto dalla Commissione nelle linee guida (*European Commission Guidance on Strengthening the Code*, cit., 21 ss.).

la visibilità dei contenuti affidabili e la *censura indiretta*<sup>13</sup> della disinformazione (*in primis*, mediante il depotenziamento della sua visibilità); le valutazioni dei *fact-checkers*; gli strumenti di identificazione dei contenuti sottoposti a *fact-checking*. Le procedure di censura indiretta (segnalazione, depotenziamento, etc.) dei contenuti disinformativi devono essere rese note nel *Transparency Centre* (si veda *infra*, sezione VIII) e prevedono anche processi di “ascolto” dei *publishers*. Il quinto blocco di *commitments* (sezione VI, *Empowering the Research Community*) concerne il ruolo dei ricercatori nelle forme di controllo e *accountability* delle iniziative poste in essere dalle piattaforme, identificando anche un ruolo centrale per la *Task-force* che sarà deputata al monitoraggio dell’applicazione concreta del Codice. Il sesto complesso di impegni attiene invece specificatamente ai *fact-checkers* (sezione VII, *Empowering the Fact-Checking Community*): fra questi spicca il fatto che i firmatari siano tenuti a versare un contributo economico per il lavoro svolto dai *fact-checkers* indipendenti sulle proprie piattaforme. L’impressione è che con questo blocco di impegni si cerchi di creare una *governance* più strutturata nel campo del *fact-checking* online. Infine, il settimo (sezione VIII, *Transparency Centre*) e l’ottavo blocco di *commitments* (sezione IX, *Permanent Task-Force*) riguardano il sistema di controlli e trasparenza. Tale sistema appare basato su due colonne portanti: il *Transparency Centre* e la *Task Force*. Questi due elementi sono naturalmente e strutturalmente interconnessi essendo coesenziali al funzionamento dell’*accountability* delle piattaforme. Infatti, se il primo è un elemento imprescindibile per l’*accountability* e la trasparenza delle azioni intraprese dalle piattaforme, il secondo, a cui partecipano i firmatari, la Commissione, l’*European External Action Service* (EEAS), l’*European Regulators Group for Audiovisual Media Services* (ERGA), l’*European Digital Media Observatory* (EDMO) e altre terze parti, è il forum deputato al vaglio delle iniziative realizzate dalle piattaforme e alla loro discussione e valutazione. Il nono e ultimo blocco di *commitments* (sezione X, *Monitoring of the Code*) è quello delle disposizioni sul monitoraggio, che struttura gli impegni dei firmatari in relazione ai rapporti da trasmettere alla Commissione sulle azioni di contrasto alla disinformazione formulate, la loro efficacia e la loro compatibilità con il paradigma europeo della libertà di espressione e informazione. Nella strategia “*tai-lored*” della Commissione i *commitments* andranno poi implementati nel rispetto delle caratteristiche delle singole piattaforme.

In questa prospettiva, è quindi evidente che il Codice 2.0 non solo cerca di promuovere una più effettiva ed efficace opera di contrasto alla disinformazione, ma tenta anche di sviluppare meccanismi di *accountability*, che rendano l’operato delle piattaforme controllabile e valutabile da utenti, ricercatori e dalla *Task Force* di cui alla sezione IX del Codice. Tuttavia la natura autoregolamentativa del Codice appare ancora importante: molti aspetti, tra i quali anche alcune definizioni come quella di *political ads*, sono rimessi alle piattaforme stesse; gli impegni dispongono raramente la necessità di prevedere la possibilità di “ricorso” da parte degli utenti contro le azioni di contrasto alla disinformazione; il ruolo dei giornalisti sembra circoscritto a quanti lavorino nelle agenzie di *fact-checking* e totalmente assente è il ruolo di quei soggetti pubblici, dete-

<sup>13</sup> Con questa terminologia si intende la censura mediante “sfavore” algoritmico, che comporta la non visibilità di un contenuto malgrado la sua non rimozione. Su questi aspetti sia consentito un richiamo a M. Monti, *Privatizzazione della censura e Internet platforms*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2019, 38.

nenti i crismi di indipendenza e imparzialità, nella *content moderation* che le piattaforme potranno in essere per contrastare i contenuti disinformativi.

Il problema dell'*accountability* proposta dal Codice 2.0 è che questa non risolve di per sé quelle problematiche, insite nella sfera pubblica piattaforma<sup>14</sup> e nella c.d. privatizzazione della censura, che possono “danneggiare” il pluralismo e il diritto a essere informati, ma crea solo le premesse per l’individuazione di queste distorsioni, senza poi fornire gli strumenti per rendere l'*accountability* effettiva: senza sanzioni e senza controlli da parte di autorità indipendenti, dotate di quei crismi che le rendano soggetti imparziali e indipendenti secondo i principi della *rule of law*, quale limitazione del potere delle piattaforme si effettua? Una limitazione che si basa solo sulla minaccia di nuove forme di regolamentazione – ancora nel paradigma dell’autoregolamentazione eterodiretta – o sulla buona volontà delle piattaforme – che ricorda la clausola del *Good Samaritan* della sezione 230 del *Communication Decency Act*.

Nella consapevolezza della natura interlocutoria e provvisoria del Codice 2.0<sup>15</sup> si può concludere svolgendo una considerazione sulla portata dei diritti fondamentali online e sulla c.d. privatizzazione della censura. Il Codice, infatti, complice la sua natura di *soft law*, non incorpora ancora reali procedure che possano garantire la libertà di espressione sulle piattaforme: non sono difatti presenti sistemi effettivi ed efficaci di ricorso (magari dopo quello alle piattaforme stesse) ad autorità indipendenti<sup>16</sup>, per esempio, che garantiscano la possibilità di contestare sia la non rimozione/segnalazione di accounts/contenuti che la rimozione/segnalazione di accounts/contenuti. La *collateral censorship*, inaugurata dalla sentenza *Google Spain* mediante l’attribuzione di un ruolo para costituzionale<sup>17</sup> alle piattaforme, rimane ancora un’ombra che minaccia la tenuta del discorso pubblico online in campo informativo. Per assistere a un sistema che sottoponga anche le piattaforme a controlli sul pluralismo e sul diritto a essere informati da parte delle autorità delle comunicazioni, o di nuove *authorities* create *ad hoc*, occorrerà tuttavia aspettare i prossimi passi del legislatore europeo. La strada verso un discorso pubblico regolamentato *anche* nella sfera pubblica piattaforma appare ancora lunga, nonostante il *Code 2.0* sia sicuramente un passo (o forse due) in avanti rispetto alla sua versione precedente. D’altronde era difficile, data la limitata capacità di azione che poteva fare propria – come strumento di *soft law* in attesa del DSA –, che il Codice 2.0 potesse spingersi più in là di così, compiendo un vero e proprio scatto invece che uno o due passi avanti.

---

<sup>14</sup> M. Sorice, *La «piattaformizzazione» della sfera pubblica*, in *Comunicazione politica*, 3, 2020.

<sup>15</sup> Tenendo a mente che, nell’ottica della Commissione, «[t]he strengthening of the Code is not only a provisional step. This Guidance calls for developing the Code into a strong, stable, flexible instrument that makes online platforms more transparent, accountable and responsible by design». (*European Commission Guidance on Strengthening the Code*, cit., 3).

<sup>16</sup> Per riprendere la ben nota proposta di G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell’era di Internet*, in questa *Rivista*, 1, 2018, 46.

<sup>17</sup> O. Pollicino, *Google rischia di «vestire» un ruolo para-costituzionale*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 maggio 2014.

## Elenco autori

---

**Maria Romana Allegri**

professoressa associata di istituzioni di diritto pubblico, Sapienza - Università di Roma

**Andrea Buratti**

professore ordinario di diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

**Liliana Ciliberti**

esperta di copyright e di regolamentazione dei media e delle comunicazioni elettroniche

**Ylenia Maria Citino**

assegnista di ricerca di istituzioni di diritto pubblico, LUISS Guido Carli

**Caterina Di Costanzo**

assegnista di ricerca di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze

**Filippo Donati**

professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze

**Andrea Fedi**

avvocato in Roma

**Filippo Luigi Giambrone**

ricercatore di diritto tributario, Università degli Studi del Sannio

**Federica Giovanella**

professoressa associata di diritto privato comparato, Università degli Studi di Udine

**Carloalberto Giusti**

professore ordinario di diritto privato comparato, Link University

**Ottavio Grandinetti**

avvocato in Roma

**Simone Lonati**

professore associato di diritto processuale penale, Università Bocconi

**Valerio Lubello**

avvocato in Milano

**Angela Mendola**

docente a contratto di diritto privato, Università degli studi di Salerno

**Daniela Messina**

docente a contratto di diritto dell'informazione e dell'informatica, Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

**Matteo Monti**

assegnista di ricerca di diritto pubblico comparato, LUISS Guido Carli

**Cristina Evangelia Papadimitriu**

ricercatrice di diritto dell'economia, Università degli Studi di Messina

**Maria Pia Peluso**

dottoranda di ricerca, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

**Ludovica Paseri**

assegnista di ricerca di diritto amministrativo, Università degli Studi di Torino

**Cesare Pinelli**

professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Sapienza - Università di Roma

**Alberto Randazzo**

professore associato di istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Messina

**Marco Ventoruzzo**

professore ordinario di diritto commerciale, Università Bocconi

**Vincenzo Zeno Zencovich**

professore ordinario di diritto privato comparato, Università degli Studi Roma Tre



## CODICE ETICO

La **Rivista di diritto dei media** intende garantire la qualità dei contributi scientifici ivi pubblicati. A questo scopo, la direzione, il Comitato degli esperti per la valutazione e gli autori devono agire nel rispetto degli standard internazionali editoriali di carattere etico.

**Autori:** in sede di invio di un contributo, gli autori sono tenuti a fornire ogni informazione richiesta in base alla policy relativa alle submissions. Fornire informazioni fraudolente o dolosamente false o inesatte costituisce un comportamento contrario a etica. Gli autori garantiscono che i contributi costituiscono interamente opere originali, dando adeguatamente conto dei casi in cui il lavoro o i lavori di terzi sia/siano stati utilizzati. Qualsiasi forma di plagio deve ritenersi inaccettabile. Costituisce parimenti una condotta contraria a etica, oltre che una violazione della policy relativa alle submission, l'invio concomitante dello stesso manoscritto ad altre riviste. Eventuali co-autori devono essere al corrente della submission e approvare la versione finale del contributo prima della sua pubblicazione. Le rassegne di dottrina e giurisprudenza devono dare esaustivamente e accuratamente conto dello stato dell'arte.

**Direzione:** la direzione (ivi compresi direttori e vice-direttori) si impegna a effettuare la selezione dei contributi esclusivamente in base al relativo valore scientifico. I membri della direzione (ivi compresi direttori e vice-direttori) non potranno fare uso di alcuna delle informazioni acquisite per effetto del loro ruolo in assenza di un'esplicita autorizzazione da parte dell'autore o degli autori. La direzione è tenuta ad attivarsi prontamente nel caso qualsiasi questione etica sia portata alla sua attenzione o emerga in relazione a un contributo inviato per la valutazione ovvero pubblicato.

**Comitato degli esperti della valutazione:** i contributi sottoposti a valutazione costituiscono documentazione a carattere confidenziale per l'intera durata del processo. Le informazioni o idee acquisite confidenzialmente dai valutatori per effetto del processo di revisione non possono pertanto essere utilizzate per conseguire un vantaggio personale. Le valutazioni devono essere effettuate con profondità di analisi, fornendo commenti e suggerimenti che consentano agli autori di migliorare la qualità delle loro ricerche e dei rispettivi contributi. I revisori dovranno astenersi dal prendere in carico la valutazione di contributi relativi ad argomenti o questioni con i quali sono privi di familiarità e dovranno rispettare la tempistica del processo di valutazione. I revisori dovranno informare la direzione ed evitare di procedere alla valutazione nel caso di conflitto di interessi, derivante per esempio dall'esistenza di perduranti rapporti professionali con l'autore o la relativa istituzione accademica di affiliazione.

